

**COMUNE DI
QUINZANO D'OGGIO**

Provincia di Brescia

Ufficio Tributi

Regolamento Generale delle entrate

- Disciplina Generale delle entrate
- Statuto dei diritti del contribuente ai tributi comunali
- Autotutela
- Applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali

Modificato con Delibera di C.C. N. 26 DEL 04 APRILE 2007

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

Sommario

CAPO I – Disciplina generale delle entrate

Pag.

Art. 1	Oggetto e finalità del regolamento	3
Art. 2	Definizione delle entrate	3
Art. 3	Regolarizzazione delle entrate	3
Art. 4	Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe	4
Art. 5	Forme di gestione delle entrate	4
Art. 6	Soggetti responsabili delle entrate	5
Art. 7	Attività di verifica e di controllo	5
Art. 8	Procedimento per l'attività di verifica e controllo. Coordinamento tra gli Uffici	6
Art. 9	Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali	6
Art. 10	Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali	7
Art. 11	Sanzioni	8
Art. 12	Dilazione e sospensione dei versamenti	8
Art. 13	Riscossione volontaria	9
Art. 14	Dilazioni di pagamento per entrate non aventi natura tributaria	9
Art. 15	Forme di riscossione coattiva	10
Art. 15 bis	Importi minimi	10
Art. 16	Rimborsi e riscossioni. Criterio di economicità assoluta	10
Art. 17	Modalità di riscossione ICI	11
Art. 17 bis	Modalità di riscossione della Tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti	11
Art. 18	Misura degli interessi	11
Art. 18 bis	Arrotondamenti	11

CAPO II – Statuto dei diritti del contribuente per i tributi del Comune

Art. 19	Conoscenza degli atti e semplificazione	12
Art. 20	Chiarezza e motivazione degli atti	13
Art. 21	Tutela, buona fede ed errori del contribuente	13
Art. 22	Diritti e garanzie del contribuente	13
Art. 23	Diritto di interpello	14

CAPO III – Disposizioni in materia di autotutela

Art. 24	Autotutela	15
---------	------------------	----

CAPO IV – Applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali

Art. 25	Principi generali	17
Art. 26	Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione	17
Art. 27	Competenza	17
Art. 28	Avvio del procedimento	18
Art. 29	Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	18
Art. 30	Procedimento ad iniziativa del contribuente	19
Art. 31	Rinuncia	19
Art. 32	Atto di accertamento con adesione	19
Art. 33	Perfezionamento della definizione	20
Art. 34	Adempimenti successivi	20
Art. 35	Effetti della definizione	21
Art. 36	Sanzioni applicabili nel caso di accertamento con adesione	21
Art. 37	Decorrenza e validità	21

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

Articolo 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il Presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dal D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge n. 212 del 27 luglio 2000, dal D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001 e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico del bilancio del comune.

Articolo 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune

Articolo 3

Regolarizzazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrate il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del Bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto.
2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella gazzetta Ufficiale.

3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate, dall'organo competente, con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del demanio e del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del Bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura anche parziale dei costi del Servizio cui si riferiscono.
4. Con provvedimento di Giunta Comunale, in relazione al termine entro il quale dovrà essere approvato il Bilancio e la contestuale manovra tariffaria, possono essere stabilite le nuove scadenze entro le quali i contribuenti potranno provvedere al versamento di quanto dovuto per imposte e canoni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Articolo 5

Forme di gestione delle entrate

- 1) Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
- 2) La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
- 3) Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata relazione del responsabile del settore entrate, contenente un

dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi. Debbono, altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

- 4) L'affidamento della gestione a terzi che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
- 5) E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Articolo 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Il Funzionario responsabile del tributo, appositamente nominato dall'organo competente, dispone dei poteri, delle funzioni e delle risorse per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
 - g) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

Articolo 7

Attività di verifica e controllo

- 1) E' obbligo del Comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato o corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
- 2) I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
- 3) Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

- 4) In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
- 5) Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimenti accertativi o sanzionatori, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
- 6) I controlli sono individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Articolo 8

Procedimento per l'attività di verifica e controllo e coordinamento tra i vari uffici

1. Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale.
2. Gli uffici del Comune debbono trasmettere all'Ufficio tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento.
3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio tributi tutte le informazioni che il predetto Ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
4. Il Comune favorisce il collegamento con altri enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'attività di accertamento.
5. Quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Articolo 9

Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune o del concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.
2. Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Mediante avviso di liquidazione il funzionario responsabile del tributo, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce provvede a correggere

gli errori materiali o di calcolo liquidando l'importo nonché le eventuali sanzioni ed interessi.

L'avviso di liquidazione deve essere notificato al contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative o regolamentari vigenti.

Nell'avviso di liquidazione debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili al contribuente ai fini dell'esatta individuazione dell'importo dovuto, ossia:

- l'aliquota applicata
- il periodo di riferimento
- l'importo del tributo dovuto
- l'entità delle eventuali sanzioni e degli interessi
- il termine e modalità di pagamento
- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e l'indicazione del responsabile del procedimento
- l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela
- il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa

4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Articolo 10

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.

Mediante motivato avviso di accertamento, il funzionario responsabile del tributo:

- a) procede alla rettifica della dichiarazione in caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- b) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o comunicazione;
- c) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo
- d) applica le sanzioni collegate al tributo accertato

L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative o regolamentari vigenti.

Nell'avviso di accertamento debbono essere chiaramente indicati:

- tutti gli elementi che costituiscono il presupposto d'imposta;
- l'aliquota applicata
- il periodo di riferimento
- l'importo del tributo dovuto
- l'entità delle eventuali sanzioni e degli interessi
- il termine e modalità di pagamento
- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e l'indicazione del responsabile del procedimento
- l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela
- il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale

debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Articolo 11

Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica quanto previsto dai decreti legislativi n. 471/472/473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale, intendendo per tale quella da cui non scaturisce alcun debito d'imposta e che non reca alcun intralcio all'azione di accertamento del Comune.
2. Il Funzionario responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs. 472/1997, avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn. 471/472/473 del 1997, e successive modificazioni.
3. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazione contenute in atti dell'amministrazione o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
4. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del codice civile.

Articolo 12

Dilazione e sospensione dei versamenti

1. Il funzionario responsabile del tributo può concedere la rateizzazione del versamento alle seguenti condizioni:
 - 1.a) il numero di rate deve essere commisurato all'entità della somma da versare e comunque non superiore alle 6 rate bimestrali;
 - 1.b) per importi superiori ai € 10.000, è ammessa la rateizzazione in un numero di rate superiori a 6; in tal caso il periodo concesso non deve essere superiore a tre anni;
 - 1.c) per importi superiori a € 15.000 la concessione della rateazione è subordinata alla presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, o altra idonea garanzia da concordare con il responsabile del tributo.
 - 1.d) alle rate devono essere applicati gli interessi legali;

- 1.e) per i casi diversi di cui ai punti precedenti la valutazione della rateizzazione è subordinata a preventiva autorizzazione della Giunta Comunale.
 - 1.f) per la concessione delle rate il funzionario tiene conto della condizione socio economica del contribuente, di eventuali comportamenti negligenti o recidivi valutati secondo il principio della buona fede.
 - 1.g) Il mancato pagamento di una sola rata alla scadenza prefissata, comporta l'immediata decadenza del diritto alla rateizzazione. In tal caso il Comune attiverà le procedure necessarie alla riscossione coattiva del credito residuo con i relativi interessi.
2. In caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socioeconomico segnalate dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune, una rateazione del versamento del tributo o dell'intero importo dell'avviso di liquidazione o di accertamento, fino ad un massimo di 8 rate trimestrali, senza interessi. Per la tassa smaltimento rifiuti si fa riferimento a quanto previsto dall'art.19 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.
3. In caso di decesso del contribuente, i versamenti relativi al de cuius e relativi agli eredi possono essere protratti fino a sei mesi dalla data del decesso.
4. L'organo di competenza può stabilire deroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone del territorio comunale, che siano state colpite da eventi atmosferici o calamità di particolare gravità.

Articolo 13

Riscossione volontaria

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e delle economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

Articolo 14

Dilazioni di pagamento per entrate non aventi natura tributaria

Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, il responsabile delle entrate può concedere, sentita la Giunta Comunale, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- durata massima: 24 mesi

Alle dilazioni di cui al comma precedente si applicano gli interessi previsti dalle disposizioni del codice civile.

Articolo 15
Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni nel R.D. 14 aprile 1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 modificato con D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. E' attribuita al funzionario responsabile la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n.639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate o corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale affidare a terzi o ad un professionista, il recupero dei crediti derivanti dalle entrate di natura patrimoniale tramite apposita convenzione che ne disciplini lo svolgimento.

Articolo 15 bis
Importi minimi

Gli importi minimi, già arrotondati ai sensi dell'art.1. comma 168 della L. 296/2006, sia per effettuare il versamento che per richiedere il rimborso sono fissati nella seguente misura:

- 1) Imposta comunale sugli immobili , € 3,00
- 2) Canone occupazione suolo pubblico temporaneo, € 2,00
- 3) Imposta di pubblicità, € 1,00
- 4) Diritto sulle pubbliche affissioni, € 1,00
- 5) Tassa rifiuti giornaliera, € 1,00

I contribuenti sono esonerati dall'obbligo del versamento quando il debito finale risulta inferiore o pari ai limiti sopra riportati.

Art. 16
Rimborsi e riscossioni - Criterio di economicità assoluta

1. ABROGATO
2. L'Ufficio non procede all'emissione di avvisi di accertamento o di liquidazione delle seguenti somme in considerazione dell'esiguità della pretesa tributaria:
 - A) Per la T.A.R.S.U. € 10,30 al netto delle addizionali ex E.C.A. e Provinciali
 - B) Per l'I.C.I.A.P. € 10,30

- C) Per la T.O.S.A.P, permanente e temporanea € 10,30
- D) Per l'I.C.I. afferente le aree fabbricabili € 5160
- E) Per l'I.C.I. relativa a tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili € 10,30
- F) Per l'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni € 10,30
- G) Per le sanzioni in materia tributaria € 5,20
- H) Per interessi € 5,20

3. Sussiste economicità assoluta, e quindi non si procede alla riscossione secondo il criterio indicato nel comma due, anche quando, con un medesimo atto amministrativo, si devono contestare al contribuente più importi singolarmente inferiori a quelli previsti nel comma 2 anche se complessivamente maggiori.

Articolo 17
Modalità di riscossione I.C.I.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.59 del D.Lgs.vo n. 446/97 i versamenti dell'imposta comunale sugli immobili sono effettuati tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria Comunale oppure tramite versamento diretto al tesoriere.

Articolo 17 bis
Modalità di riscossione della Tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti

Gli importi relativi alla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono riscossi tramite versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, ovvero tramite versamento diretto sul conto corrente postale bancario presso la tesoreria comunale, ovvero mediante concessionario della riscossione.

Art. 18
Misura degli interessi

- 1) La misura degli interessi in materia di tributi comunali, dovuti in base a provvedimenti di liquidazione, accertamento o ingiunzione nonché di dilazione del pagamento di importi iscritti a ruolo, è determinata nella stessa misura del tasso di interesse legale.
- 2) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 3) Interessi nella stessa misura di cui al comma 1 spettano al contribuente per le somme ad esso dovute, in caso di rimborso, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

La misura di cui al comma 1 si applica anche ai rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007.

Art. 18 bis
Arrotondamenti

Ai sensi dell'art.1 comma 168 della L. 296/2006, il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

CAPO II

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI DEL COMUNE

ART. 19

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Il Comune deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalita' idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
3. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo o alle altre forme di riscossione prevista dalla legge o dai regolamenti comunali, a seguito di accertamento o liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'ufficio comunale competente invia al contribuente, a mezzo servizio postale o con mezzi telematici, richiesta di fornire i necessari chiarimenti o i documenti mancanti entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
6. La disposizione di cui al comma precedente, si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.
7. La disposizione di cui al comma 5 non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

Articolo 20

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti tributari del Comune sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del Funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - e) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Articolo 21

Tutela, buona fede ed errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione Comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, anche se successivamente modificate dall'amministrazione stessa, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Articolo 22

Diritti e garanzie del contribuente

1. Tutte le verifiche necessarie ai fini della corretta applicazione dei regolamenti comunali, esperite dall'Amministrazione Comunale presso la residenza o il domicilio del contribuente, devono essere concordate con il contribuente quanto al giorno e all'ora di effettuazione delle stesse.

2. Nell'impossibilità di addivenire ad un reciproco accordo entro un periodo massimo di venti giorni, l'Amministrazione comunale notificherà al contribuente, con un preavviso di 5 giorni lavorativi, la data e l'ora in cui intende procedere alla verifica.
3. Il contribuente ha il diritto di essere informato delle ragioni che giustificano la verifica, dell'oggetto che la riguarda, nonché dell'esito della stessa. Durante la verifica il contribuente ha facoltà di farsi assistere da un professionista di sua scelta. Le persone incaricate dall'amministrazione comunale di effettuare le verifiche in argomento devono essere munite di specifica autorizzazione dell'organo comunale competente che sono tenuti ad esibire al contribuente su sua specifica richiesta.
4. Qualora il contribuente non intenda consentire l'accesso alle persone incaricate dall'amministrazione comunale di eseguire la verifica, verrà redatto verbale di constatazione. L'organo comunale competente procederà quindi all'applicazione del tributo o dell'entrata di cui si tratta sulla base degli elementi e dei dati in suo possesso.

Articolo 23 Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine a casi circostanziati, concreti e personali, per i quali sussiste oggettiva difficoltà di interpretazione delle disposizioni normative applicabili.
2. La richiesta di parere deve contenere, quale condizione indispensabile, oltre ai dati identificativi del contribuente, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione. Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata.
3. Il Comune attraverso il funzionario responsabile del tributo entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente a mezzo posta. Nessuna sanzione può essere irrogata nel caso in cui il contribuente si sia adeguato al parere espresso.
4. Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove si è già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo oggetto dell'interpello con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna (es. verifica questionari).
5. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emesso in difformità dei pareri espressi dal Comune nei termini stabiliti dal comma 3.
6. Non possono essere erogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 3.
7. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il comune può rispondere collettivamente, attraverso avvisi tempestivamente diffusi con mezzi idonei.

8. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello .

CAPO III°

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

Articolo 24

Autotutela

1. L'Ufficio Tributi, nel caso in cui abbia emesso avvisi di liquidazione o di accertamento illegittimi o manifestamente infondati, può annullare detti atti in tutto o in parte ricorrendo all'istituto dell'autotutela secondo i principi stabiliti dal D.M. 11/02/97, N.37 recante "Norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli Organi dell'Amministrazione Finanziaria" e dalla Risoluzione Ministeriale del 27/10/1997 n. 10/e della Direzione Centrale per la fiscalità Locale.
 2. L'istituto dell'autotutela, si applica quando uno o più elementi che concorrono alla definizione della base imponibile del tributo derivano da diversa valutazione del Comune e del contribuente in ordine a:
 - determinazione dei valori di stima o di valori venali, quali per esempio i valori delle aree fabbricabili ai fini dell'I.C.I.;
 - applicazione della tassa rifiuti quando vi è incertezza sulla tariffa applicabile per l'attività svolta dal contribuente o per l'uso cui è adibito l'immobile, e sul problema non esista una giurisprudenza non univoca;
 - determinazione del settore I.C.I.A.P. applicabile sulla base dell'attività svolta dal contribuente, in mancanza di giurisprudenza consolidata o in presenza di una giurisprudenza non univoca.
 3. Oltre ai casi previsti dal comma 2 il Comune procede all'annullamento, alla revoca o alla rinuncia all'imposizione in caso di accertamento, anche senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali :
 1. Errore di determinazione del soggetto passivo
 2. Evidente errore logico o di calcolo
 1. Errore del presupposto della tassa o dell'imposta;
 2. Doppia imposizione o tassazione;
 3. Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 4. Sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
 5. Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.
4. Non si procede all'annullamento d'ufficio, alla revoca o alla rinuncia all'imposizione in caso di accertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune. Con l'annullamento da parte dell'Ufficio l'atto non produce più alcun effetto.
5. Se il contribuente, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione, ha proposto ricorso alla competente Commissione tributaria, l'Ufficio può annullare l'atto prima che intervenga la sentenza dell'organo giudicante dandone comunicazione al contribuente, al Sindaco e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende

la controversia. In tal caso il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere e per rinuncia al ricorso.

Si precisa comunque che, in pendenza di ricorso, può sempre essere esperita la Conciliazione Giudiziale ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.vo n. 546/92.

Se il contribuente non ha proposto ricorso nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, l'ufficio può procedere all'annullamento motivato dell'accertamento nell'esercizio del potere di autotutela anche se l'atto di imposizione da riformare è divenuto definitivo e inoppugnabile da parte del contribuente.

6. Le istanze di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione, in caso di accertamento, devono essere presentate dai contribuenti all'ufficio tributi. L'ufficio medesimo rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza.
Tali istanze devono essere presentate, di norma, all'ufficio tributi almeno venti giorni prima del termine di impugnabilità dell'atto di accertamento, di liquidazione, di contestazione o altro.
Il responsabile del tributo entro il termine di impugnabilità dell'atto, decide sull'istanza del contribuente. L'Ufficio Tributi comunica tale decisione al contribuente. In caso di mancata comunicazione l'istanza si intende respinta.
7. L'Ufficio Tributi può disporre, anche in pendenza di giudizio, la sospensione motivata degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato se sussistono obiettive condizioni di incertezza nonché là dove dall'esecuzione dell'atto derivi per il contribuente un danno grave e irreparabile; in caso di pendenza del giudizio la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.
8. Dell'eventuale annullamento, revoca o rinuncia all'imposizione in caso di accertamento è data comunicazione:
 - a) al contribuente, quando sia stato precedentemente emesso uno o più atti di accertamento, di liquidazione, di contestazione di sanzioni, ecc...;
 - b) all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso;
 - c) all'ufficio comunale che ha emanato l'atto annullato o revocato, nel caso di annullamento o revoca disposti in via sostitutiva.

Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di accertamento, spetta al responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo, ovvero in via sostitutiva in caso di impedimento, dal Segretario Comunale.

CAPO IV°

Applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali

Art. 25

Principi generali

1. Il Comune di Quinzano d'Oglio, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, instaurando con i contribuenti una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 26

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e in rettifica, ancorchè non ancora notificati.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia suscettibile di apprezzamento valutativo e quindi di elementi concordabili tra le parti; ne consegue che l'istituto non si applica alle questioni cosiddette "di diritto" e a tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi obiettivamente certi.
3. Sono altresì escluse dall'accertamento con adesione le attività di liquidazione del tributo sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella dichiarazione o denuncia, nonchè le irrogazioni di sanzioni conseguenti a violazioni formali concernenti la mancata, incompleta o infedele risposta a richieste o questionari legittimamente formulati dall'ufficio.
4. L'ufficio, per ricorrere all'accertamento con adesione, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento agli oneri e al rischio di soccombenza in un eventuale contenzioso.
5. Nel caso in cui, successivamente all'adozione dell'accertamento, l'ufficio rilevi la manifesta infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, deve procedere al suo annullamento nell'esercizio del potere di autotutela.

Art. 27

Competenza

1. Competente alla definizione della pretesa tributaria è il responsabile dell'ufficio Tributi o dell'ufficio dell'entrata interessato.
2. Il responsabile dell'ufficio può sottoporre all'esame della Giunta i casi più controversi e aventi riflessi di carattere generale per categorie di contribuenti.

Art. 28

Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, nonché l'indicazione dell'anno di riferimento;
 - b) il giorno ed il luogo in cui il contraente deve comparire per definire l'accertamento con adesione.
2. In caso di più contribuenti l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati.
3. Il procedimento per la definizione può altresì essere avviato su istanza del contribuente successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento secondo quanto previsto dall'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 29

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. In presenza di questioni concordabili con il contribuente, l'ufficio dopo aver predisposto l'avviso di accertamento e comunque prima di procedere alla sua notifica, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale si indicano la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 1) dell'art. 28 , nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Se vi sono più contribuenti l'ufficio deve inoltrare l'invito a tutti i soggetti obbligati per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.
3. L'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste comunque carattere di obbligatorietà.
4. Non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione le richieste di informazioni e di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune può rivolgere ai contribuenti; detta attività è infatti preordinata ad acquisire elementi utili all'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento.
5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

6. Nel caso in cui l'ufficio non avvii il procedimento, il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può agire di sua iniziativa qualora riscontri nello stesso atto elementi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 30

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 28, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Dalla data di presentazione dell'istanza sono sospesi per un periodo di novanta giorni sia i termini per l'impugnazione, che quelli di pagamento del tributo.
3. Nel caso di più obbligati la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione per tutti i coobbligati dei termini di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale per un periodo di novanta giorni.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
5. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno esaminate dall'ufficio solo se avanzate entro tale data.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del tentativo di concordato, viene dato atto in apposito verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 31

Rinuncia

1. L'impugnazione dell'avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza di definizione.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito di cui al comma 4 dell'art. 30 comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo i casi di forza maggiore o di impossibilità a comparire adeguatamente motivati.

Art. 32

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal

contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

2. L'atto di definizione deve essere adeguatamente motivato e deve contenere l'indicazione degli elementi su cui la definizione si fonda, la liquidazione del tributo, interessi e sanzioni dovuti in seguito all'adesione pagabili anche in forma rateale nonché le modalità di versamento.
3. Nel caso di più obbligati al rapporto tributario, l'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo di essi. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. Copia del verbale è trasmessa a cura del responsabile dell'ufficio alla Giunta Comunale.

Art. 33

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, dell'importo complessivamente dovuto ovvero della prima rata secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 34 e con la prestazione della garanzia.

Art. 34

Adempimenti successivi

1. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o da quello della prima rata di cui al successivo comma 3, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia di cui al successivo comma 5 con l'indicazione del numero delle rate prescelte. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
2. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (di cui al D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabili a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni.
4. Nel caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 3, l'ufficio comunica al contribuente l'esito positivo dell'istanza con la precisazione che sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
5. L'ufficio, nel caso di cui al comma 4, deve richiedere adeguata garanzia fidejussoria, bancaria o equipollente per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.

Art. 35
Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali nonchè nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile e di nuovi elementi sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione nè dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 36
Sanzioni applicabili nel caso di accertamento con adesione.

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo edittale previsto dalla legge.
2. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 472/97, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

Art. 37
Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2002.

